Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di mercoledì 14 marzo 2018

DICHIARAZIONI

Nuova integrativa a favore con effetto retroattivo

di **Alessandro Bonuzzi**

La **dichiarazione** relativa alle imposte su redditi, all'Irap, ai sostituti d'imposta nonché all'Iva predisposta dal contribuente **può contenere degli errori** che abbiano **determinato l'esposizione** di un **maggior imponibile**, il **versamento di maggiori imposte** o la **determinazione di un minor credito**.

In tali circostanze il soggetto ha la possibilità di **rimediare** all'errore a proprio danno presentando la cosiddetta **dichiarazione integrativa "a favore"**.

Con la nuova formulazione dei **commi 8** e **8-*bis* dell'articolo 2 D.P.R. 322/1998**, nonché dei commi ***6-bis***, ***6-ter*** e ***6-quater*** del successivo articolo 8, recata ad opera del **D.L. 193/2016**, per la **correzione a favore delle dichiarazioni**, il contribuente ha a disposizione lo stesso **tempo concesso** all'Amministrazione finanziaria per i **controlli**.

L'eventuale **credito** derivante dal **minor debito** o dal **maggiore credito** emergente dal modello integrativo può essere utilizzato in **compensazione**. In particolare:

- nel caso in cui l'integrativa a favore venga presentata **entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo** e nel caso di **errori contabili di competenza**, l'eventuale credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione **con qualsiasi debito**;
- diversamente, nel caso in cui l'integrativa a favore venga presentata **oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo**, l'eventuale credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione **solo con debiti sorti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della integrativa**.

Peraltro, in quest'ultima ipotesi, la norma prevede che il **credito** debba essere indicato nel **modello dichiarativo del periodo di imposta nel quale è presentata la dichiarazione integrativa**. A tal fine, è stato **inserito** in dichiarazione un apposito quadro.

Sicché, in caso di integrazione del modello Unico/Irap 2016 **nel 2018** (decorso quindi "l'anno successivo") occorre indicare il credito emergente, che sarà compensabile solo con **debiti sorti dal 2019**, nel modello dichiarativo del 2018 (**modello Redditi/Irap/Iva 2019**).

Tratto caratterizzante delle ipotesi in analisi è quello per cui il contribuente non ha arrecato **alcun danno** all'Erario; ne deriva che **per la dichiarazione integrativa "a favore" non è dovuta alcuna sanzione**.

In ogni caso, **rimane comunque ferma** la possibilità, per il contribuente, di far valere:

- anche in sede di accertamento o
- di giudizio

eventuali **errori** di fatto o di diritto che abbiano determinato un maggior imponibile, una maggiore imposta o un minor credito.

Proprio in relazione all'**ambito temporale** di applicabilità delle **nuove disposizioni** sulla dichiarazione integrativa "a favore", si è espressa di recente la **CTR Lombardia**.

In particolare, con la **sentenza n. 407/2018**, depositata il 30 gennaio 2018, la Commissione lombarda, **ribaltando** il giudizio di prime cure:

- dopo aver osservato che la riforma ha **dilatato** i tempi di presentazione dell'integrativa a favore del contribuente fino al termine per l'accertamento,
- ha stabilito che le modiche hanno una **valenza sistematica** e trovano applicazione per **ogni rapporto non ancora esaurito**.

Ciò significa che il **nuovo termine** per presentare la dichiarazione integrativa "a favore" ha **valenza retroattiva**, applicandosi anche al caso oggetto della sentenza in cui il contribuente ha presentato l'integrativa Iva a favore relativa all'anno 2009 in data **7 novembre 2013**, quindi, oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (30 settembre 2011).

A detta della CTR, infatti, un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione darebbe luogo a un **prelievo fiscale indebito** e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa.

Inoltre, una interpretazione contraria a quella resa confliggerebbe con il disposto dell'**articolo 10 L. 212/2000** che sancisce il **principio di collaborazione** e **buona fede** nei rapporti tra contribuente e Fisco.